

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa statutaria approvata  
dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 19 del 28 aprile 2026**

“Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”

**Articolo 1**

*(Modifica all'articolo 7 della legge statutaria 1/2005)*

La disposizione modifica l'articolo 7 dello Statuto regionale al fine di garantire, per ciascun genere, una quota minima di presenze tra i componenti della Giunta regionale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 2**

*(Modifica all'articolo 13 della legge statutaria 1/2005)*

La disposizione modifica l'articolo 13 dello Statuto regionale, al fine di garantire, qualora possibile, la presenza di ciascun genere tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria del provvedimento.

**Articolo 4**

*(Disposizione finale)*

L'articolo disciplina la decorrenza delle disposizioni, specificando che gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**SCHEDA ATN****ANALISI TECNICO NORMATIVA**

<b>ELEMENTI DI ANALISI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b>	Il provvedimento appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e internazionale.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b>	<p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. L'articolo 123 della Costituzione prevede, in particolare, che ciascuna Regione abbia uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.</p> <p>Il provvedimento interviene sugli articoli 7 e 13 dello Statuto regionale prevedendo, rispettivamente, che ciascun genere sia rappresentato, nella composizione della Giunta regionale, per almeno il 30 per cento dei componenti e che, nella composizione dell'Ufficio di Presidenza, sia garantita, qualora possibile, la presenza di ciascun genere.</p> <p>Le modifiche si inseriscono nel quadro tracciato dall'articolo 51 della Costituzione che ha sancito, nel secondo periodo del primo comma, il principio di eguaglianza sostanziale tra i generi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive prevedendo che, a tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.</p>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	L'obiettivo è quello di garantire una più equilibrata rappresentanza di genere nella Giunta e nell'Ufficio di Presidenza. L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	L'intervento di modifica dello Statuto regionale non incide sulle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti.

<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	Il provvedimento modifica lo Statuto secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	E' attualmente all'esame del Consiglio la proposta di legge n. 4/2025 di modifica della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche).